Prot. n. 2767/C03a Cuneo, 13.4.2016

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI

DI OGNI ORDINE E GRADO

DELLA PROVINCIA

- ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI

- ALL’ALBO

- ALL’U.R.P. SEDE

Oggetto: **Art. 7 - C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto l’8 aprile 2016**

**2016 – Rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo di provenienza**

**e personale della D.O.S.**

Si fa seguito a comunicazione di questo ufficio prot. n. 2208/C12a del 29.3.2016, relativa all’oggetto, per comunicare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del C.C.N.I sulla mobilità per l’a.s. 2016/17 e dall’art. 3 dell’O.M. 241 dell’8 aprile 2016, il personale scolastico citato in oggetto potrà produrre istanza ai fini del conseguimento della sede di titolarità entro il **16 aprile 2016**.

Le domande, dovranno essere redatte secondo il modello allegato alla precedente comunicazione prot. n. 2208/C12a del 29.3.2016.

Le operazioni di mobilità saranno precedute dall’assegnazione della sede di titolarità alle seguenti categorie di personale:

Docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo.

I docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo possono presentare domanda per l’assegnazione a una scuola tra quelle richieste in una provincia a scelta dell’interessato. Nell’impossibilità di ottenere la sede richiesta, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e potranno presentare domanda di mobilità.

Docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado titolari sulla DOS.

I docenti di sostegno titolari DOS possono presentare domanda per l’assegnazione della sede di titolarità nella scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto diversamente partecipano alle ordinarie operazioni di mobilità. Si precisa al proposito che, ovviamente, la possibilità di richiedere (ed eventualmente ottenere) la sede di servizio attuale come sede di titolarità con decorrenza 1 settembre 2016 riguarda esclusivamente i docenti titolari su DOS. Sono esclusi i docenti titolari su posto comune anche se eventualmente utilizzati su posto di sostegno .

Si rammenta che l’attribuzione dell’attuale sede di servizio è possibile solo nella provincia di titolarità e che nel caso di insufficienza dei posti attribuibili nelle sedi attuali si dovrà ricorrere alle graduatorie interne compilate secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 3 del Contratto.

Inoltre, per quanto riguarda il conferimento della titolarità sulla sede di attuale servizio dei docenti appartenenti alla DOS della scuola secondaria di II grado, si precisa che tale operazione non consente di usufruire della precedenza nei trasferimenti all’interno del comune nel quale si è acquisita la titolarità per conferma (fase A, punto 1 , allegato al CCNI sulla sequenza delle operazioni). Pertanto, data la tempistica fissata, l’Ufficio consentirà al personale interessato eventuali revoche delle conferme qualora già richieste sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla prima fase dei movimenti(**23 aprile 2016**).

SI PREGA DI DARE LA MASSIMA E TEMPESTIVA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE NOTA AL PERSONALE INTERESSATO.

Si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia anticipatamente.

Cordiali saluti.

 IL DIRIGENTE

 Stefano SURANITI